



COMUNICATO UFFICIALE N. 265 (Beach Soccer – n. 2/BS)

REGOLAMENTO CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A BEACH SOCCER 2019

Articolo 1 – norme generali

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2019, il Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2019.

Il Campionato sarà articolato in due o più gironi: ogni girone sarà composto da almeno tre/quattro/cinque squadre cadauno. Lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Femminile di Serie A è subordinato alla partecipazione di un minimo di 6 squadre.

Le modalità di svolgimento del Campionato sono le seguenti:

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in unica tappa che si svolgerà in concomitanza con una tappa del Campionato Nazionale Maschile di Serie A o del Campionato Nazionale Maschile di Serie B. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o pomeridiano in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di prossima pubblicazione. Le modalità regolamentari di svolgimento sono contenute nell'articolo 8 del presente Comunicato Ufficiale.

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2019

Le domande di ammissione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer dovranno essere depositate o pervenire, anche a mezzo fax (n. 06.32822711), presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (Cap 00196) entro il termine del 2 Luglio 2019 ore 16.00, corredate di tutti i seguenti adempimenti e utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:

- Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2019 e modulo di censimento e cessione diritti televisivi (all. B), debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società;
- Somma di € 450,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2019
- Somma di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Femminile 2019 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Somma di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:

F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Nome banca UNICREDIT – Agenzia Roma PO B

Indirizzo: Via Po, 52 – 00198 ROMA

Codice IBAN: IT78S0200805016000400030336

Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Causale: Iscrizione Società _____ al Campionato Nazionale Femminile 2019 di Beach Soccer.

L'inosservanza del termine del 2 Luglio 2019 ore 16,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, costituisce motivo di inammissibilità dell'istanza per le Società all'iscrizione al Campionato di Serie A Femminile 2019

A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine di cui sopra, dovrà pervenire successivamente al predetto termine, anche in originale, alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D

- b) Ammende per rinuncia – Campionato Naz.le Femm.le € 125,00 = 1° rinuncia
€ 250,00 = 2° rinuncia, con

Consequente esclusione dal Campionato

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla 1a Giornata di gara sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

- c) Reclami al Giudice Sportivo Nazionale € 100,00
d) Reclami alla Corte di Giustizia Federale € 200,00
e) Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura d'urgenza € 350,00
f) Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati € 100,00
g) Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati € 130,00

con procedura d'urgenza

h) Tasse di tesseramento (calciatrici/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale):

- costo del cartellino calciatrici, comprensivo di Tesseramento e premio assicurativo	€	6,00 cadauno
- costo del cartellino dirigenti, comprensivo di tesseramento e premio assicurativo	€	6,00 cadauno
- tessera allenatore abilitato	€	15,00
- medico sociale	€	50,00
- documento sostitutivo tessera impersonale	€	1,00
- blocco distinta gare	€	6,00

Dovranno essere ricompresi all'interno del "documento sostitutivo tessera impersonale" rilasciato dai Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali o Distrettuali, tutti i nominativi dei dirigenti societari autorizzati ad accedere all'interno del rettangolo di gioco (i nominativi dovranno essere correlati dei relativi dati anagrafici). Tali dirigenti societari dovranno altresì essere muniti di un cartellino dirigente per attività amatoriale e ricreativa; in alternativa di una tessera allenatore abilitato o medico sociale. Tutto ciò al fine di fornire agli stessi un'idonea copertura assicurativa.

g) Società associate

Ai fini della partecipazione ai Campionati di Serie A 2019 , Serie B 2019 maschile, e Serie A Femminile 2019, nonché alla Coppa Italia e alla Supercoppa di Lega 2019, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2019 nella sua interezza, e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2019 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono, pertanto il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società e/o del tesserato inadempiente.

h) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 – partecipazione della Calciatrici al Campionato

Possono partecipare al Campionato, ai sensi dell'articolo 33, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, tutte le calciatrici non tesserate e tesserate, con società affiliate alla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, per le calciatrici tesserate con le società sopracitate è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di appartenenza.

In ogni caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Femminile, attuata presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711 o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it).

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatrici per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

1. Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutte quelle calciatrici che sono destinatarie di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisione e Dipartimenti.
2. La tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentata agli arbitri, ai sensi dell' art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi delle calciatrici, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di gioco (calciatrici, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserate, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.
3. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo delle stesse calciatrici.

In ordine al tesseramento di calciatrici extracomunitarie maggiorenni, si fa presente che lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

Anche in questo caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Femminile, attuata presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via fax al numero 06.32822711 o in alternativa via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it.

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatrici per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, a tale riguardo, al fine di tutelare le squadre partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche d'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, in favore delle proprie calciatrici. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 3 – Partecipazione delle calciatrici straniere al Campionato

1. Sono tesserabili tutte le cittadine di sesso femminile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadine extracomunitarie per Squadra, secondo le modalità di cui al presente articolo, fino ad un massimo di cinque calciatrici straniere di cui due extracomunitarie.
2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatrici, una dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatrici (2 calciatrici più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici calciatrici. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero minimo di nove calciatrici di cittadinanza italiana e un numero massimo di tre calciatrici straniere, indipendentemente dallo status di comunitaria o extracomunitaria e, comunque, di un massimo di due extracomunitarie.

3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autentica del passaporto o il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi (Legge 28 Maggio 2007, n. 68).
5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui la straniera extracomunitaria intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare un'attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione dà diritto a richiedere il tesseramento della calciatrice straniera extracomunitaria in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia della straniera extracomunitaria per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
8. L'ingresso in Italia di cittadine extracomunitarie può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata – rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni – e per soggiorno di lunga durata che comportano per la titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
9. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2019, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatrici extracomunitarie che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.

Articolo 4 – Meccanismi e Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatrici inserite nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art.3, resta inteso che qualora il numero della calciatrice fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazione italiane/straniere devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:
 - N. 11 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatrici italiane e n. 3 calciatrici straniere;
 - N. 10 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 3 calciatrici straniere;
 - N. 9 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;

- N. 8 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 7 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 6 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
- N. 5 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n. 1 calciatrice straniera.
- N. 4 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e nessuna straniera.
- N. 3 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatrici italiane e nessuna straniera.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), la calciatrice sprovvista di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che la calciatrice stessa è regolarmente tesserata e che la Società ha inoltrato al competente organo federale, almeno entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento, esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, in particolare:
 - a) Copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale della L.N.D.,
 - b) Copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.
 - c) Documento d'identità dell'atleta in corso di validità;
3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti delle giocatrici e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento delle giocatrici e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.
4. Non potranno in ogni caso essere tesserate per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 5 – limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Si gioca 4 calciatrici + 1 portiere e si possono indicare, nella distinta di gara, un numero massimo di 7 calciatrici da portare in panchina (a disposizione). Il numero minimo per iniziare le gare è di 2 calciatrici + 1 portiere; se altre calciatrici arrivano dopo che il gioco è iniziato possono prendere parte al gioco solo se erano state indicate come calciatrici prima del fischio d'inizio e gli arbitri ne erano stati. Se in caso di espulsioni o infortuni, il numero delle calciatrici di una delle due squadre è inferiore a 3 (compreso il portiere) la gara deve essere sospesa definitivamente, con conseguente vittoria a tavolino con il punteggio di 0 -10 a favore della squadra avversaria

All'atto dell'iscrizione, il cui termine ultimo è fissato per le ore 16,00 del 02/07/2019, ogni singola squadra, dovrà presentare l'elenco nominativo delle proprie calciatrici (minimo 10 – massimo 20). E' data facoltà a tutte quelle squadre che presentano (sempre al momento dell'iscrizione) un elenco che contiene un numero di calciatrici inferiore a 20, di integrare tale elenco. Tale integrazione dovrà pervenire al Dipartimento almeno 5 giorni lavorativi prima della disputa della prima gara del Campionato, con un numero massimo di 4 calciatrici. Ad ogni gara potranno partecipare 12 calciatrici, 4 + 1 in campo e 7 in panchina. Si potranno quindi indicare nella distinta di gara fino ad un massimo di 12 calciatrici in totale (in distinta obbligo di inserimento di n. 9 calciatrici italiane e massimo n. 3 calciatrici straniere).

Articolo 6 – persone ammesse nel rettangolo di gioco

Per le gare del Campionato, sono ammessi/e nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso:

- A. Le calciatrici di riserva
- B. Un dirigente accompagnatore ufficiale (responsabile di squadra)
- C. Un allenatore ed un massaggiatore, ovvero in mancanza, uno o due dirigenti
- D. Un medico sociale

Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitogli. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione delle calciatrici di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli arbitri, anche nell'eventualità che devono assistere o rimuovere una calciatrice infortunata.

Articolo 7 – mancata partecipazione delle squadre alle gare

Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (18 minuti) verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra avversaria, con il punteggio di 0 – 10. L'organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A, il totale rispetto di tutte le regole di gioco.

La durata della gara è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo non effettivo)**, cadauno. Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco) saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti effettivi ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o calci di rigore. In

caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Nelle sole gare di finale (1/2 e 3/4 posto), in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.

Articolo 8 – svolgimento del Campionato

Si porta di seguito uno schema – tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di almeno 8/12 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 o 4 gironi in funzione del numero delle squadre iscritte. Ogni squadra disputerà almeno 2 gare all'interno del proprio girone. Si qualificano per le finali del Campionato Nazionale Femminile, una o due squadre per ogni girone.

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine delle giornate gare che interesseranno ciascun girone, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- parità di punteggio tra due squadre al termine della giornata conclusiva di ciascun girone, per la determinazione della classifica generale del girone si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;

- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della giornata conclusiva di ciascun girone, per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;

b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo la conclusione dei tempi regolamentari;

c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore effettuati dopo la conclusione dei tempi regolamentari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate;

d) del maggior numero di reti segnate negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore effettuati dopo la conclusione dei tempi regolamentari;

e) del sorteggio.

Le date, la sede e gli orari, di svolgimento delle fasi finali del Campionato Femminile saranno comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. Lo svolgimento della competizione sarà così articolato:

Finali

Finale 3° e 4° posto – perdente gara 1 – perdente gara 2 (Gara 3)

Finale 1° e 2° posto – vincente gara 1 – vincente gara 2 (Gara 4)

Articolo 9 – disciplina della giustizia sportiva

La disciplina della giustizia sportiva del torneo viene affidata al giudice sportivo del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti.

Articolo 10 - Cessione Diritti Radiotelevisivi

Le Società che si iscrivono al Campionato Nazionale Femminile di Serie A 2019 riconoscono alla L.N.D. i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming e Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera Stagione Sportiva 2019.

Detti diritti potranno essere gestiti direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, o indirettamente per il tramite di una Società partecipata, senza che le Società possano rivendicare e/o richiedere eventuali compensi o esercitare azioni.

Tale delega viene riconosciuta attraverso la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione dell'Allegato "B".

Articolo 11 – disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme federali, nonché il Regolamento del Beach Soccer (consultabile presso il sito internet: www.aia-figc.it) vigenti alla data di svolgimento del Campionato Nazionale Femminile Serie A Beach Soccer.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE

(Cosimo Sibilìa)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.

(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.

(Roberto Desini)

F.I.G.C – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ATTIVITA' BEACH SOCCER

Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2019, **al Campionato Nazionale Femminile Serie A Beach Soccer** organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA	
Denominazione della Società	
Indirizzo della sede sociale	
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.	
Indirizzo per la corrispondenza	
C.A.P. e città	
N. fax	
Indirizzo e-mail	
Sito internet (eventuale)	
Recapiti telefonici della Società	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)	
Disponibilità di una Beach Arena	
Eventuale locazione e dimensioni	
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia: Pantaloncini:

Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 264 del 20 Marzo 2019:

Luogo e data, _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

Nome e cognome del Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
Nome e cognome del Vice Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
Nome e cognome del Segretario	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	

Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;
- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2019 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2019 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale . Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 264 (1/BS del 20 Marzo 2019);
- dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere con le Associazioni di cui sopra, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alcun rapporto di collaborazione, a qualsiasi titolo, al fine di promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale; si impegna sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2019 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2019 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8, del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 264 (1/BS del 20 Marzo 2019);
- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. XXX della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativi e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Lista n. 20 calciatrici			
Nome – Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)	Numero di maglia fisso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine fissato all'art. 5 del presente C.U.

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Allegato B

CAMPIONATO BEACH SOCCER

STAGIONE SPORTIVA 2019

Spett.le

Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9

00196 Roma

La sottoscritta Società _____ con sede in _____
alla via / Piazza _____ in persona del sottoscritto legale rappresentante,
con la sottoscrizione del presente modulo, la Società riconosce, che la Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) potrà esercitare i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming o Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell’intera stagione sportiva 2019. Nell’ambito dell’esercizio di tali diritti, la LND avrà facoltà di realizzare o far realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. La Società prende atto che la LND potrà determinare gli eventuali criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità nell’interesse del movimento del Beach Soccer. Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND ad effettuare le riprese televisive delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta o differita televisiva e/o streaming, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND e dal Dipartimento di Beach Soccer.

Il Legale Rappresentante della Società

Timbro - Firma

Data